

COPIA

n. 28 Reg. Generale



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LR 32/85 Approvazione convenzione per l'uso sociale dell'impianto sportivo del convento dei Frati Minori Cappuccini di Giovinazzo".

L'anno duemiladodici, addì primo del mese di Marzo, alle ore 18,00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo. Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

			Presenti	Assenti
1	Natalicchio Antonio	Sindaco	Si	
2	Tempesta Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	Brancato Andrea	Assessore	Si	
4	Stufano Cosmo Damiano	Assessore	Si	
5	Giangregorio Nicola	Assessore		Si

Presiede il Prof. Antonio Natalicchio nella qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr. Vito Palmieri.

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente determinazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 Agosto 2000, n. 267

La Giunta Comunale

- La legge 222/85 permette agli Enti Ecclesiastici una titolarità giuridica in campo civile – successivamente organizzata dal Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede – che ne consente la connessione con Enti pubblici senza alterare la natura privata delle proprie pertinenze nel settore educativo;
- Le leggi 142/90 “ordinamento delle autonomie locali” e successive hanno aperto spazi nuovi entro i quali sperimentare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, comprese anche nuove modalità nelle quali organizzarsi;
- La legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” prevede che sia “... istituito il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria. ”e che” Gli enti locali (...) assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani d’intervento.”
- La legge 328/00 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello”. Inoltre “ gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità social, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti (...) nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La legge assegna ai comuni l’esercizio delle seguenti attività:
 1. programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie;
 2. autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture;
 3. promozione delle risorse della collettività locali tramite forme innovative di collaborazione.
- La legge 206/03 “ disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che esercitano attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo” sottolinea” il ruolo di sviluppo di realizzazione individuale e di socializzazione dei minori, adolescenti e giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale e di promozione e realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport, della solidarietà, promozione sociale e culturale, al contrasto dell’emarginazione della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile” dal precedente disegno di legge “Disposizioni per sostenere la partecipazione, le attività e la rappresentanza delle giovani generazioni nella società indica negli Enti Locali i promotori e gli attuatori degli interventi volti a garantire il sostegno e lo sviluppo dei diritti dei giovani e la crescita dell’associazionismo giovanile”.

In specifico si indicano due ordini di intervento:

1. il sostegno dei progetti giovani;

2. la programmazione di politiche di piano per le giovani generazioni.
- La legge regionale 32/85 “Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva”

Considerato che

- Il Convento è proprietario di un campo sportivo di calcetto.
- Che il suddetto impianto sportivo è stato finanziato con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport n. 325 del 5 dicembre 2005.
- Lo Statuto Comunale all’articolo 9 sancisce che “..... il Comune promuove e sostiene la cultura, l’arte, lo sport e lo spettacolo.....”

Preso atto che:

- Il Convento dei Frati Minori Cappuccini del Comune di Giovinazzo intende sottoscrivere un accordo che riconosca reciprocamente il valore e il ruolo delle due istituzioni nel campo delle politiche giovanili utilizzando l’impianto sportivo oggetto del finanziamento regionale.

Dato atto del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressa per alzata di mano;

Delibera

Di richiamare le premesse riportate in narrativa e qui integralmente recepite.

1. di approvare lo schema di Convenzione che regola i rapporti tra il Convento e questa Amministrazione per l’utilizzo della struttura sportiva allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. di demandare al Dirigente del settore affari generali a porre in essere gli atti consequenziali.
3. di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LR. 32/85 art. 14 - Convenzione per l'uso sociale dell'impianto sportivo del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Giovinazzo

L'anno duemiladodici addì del mese ditra

1. il Comune di Giovinazzo (P.iva) rappresentato in questo atto dal Responsabile del Settore Affari Generali, Dott. nato a , (cod. fiscale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti denominato "Comune"; e
2. Il Convento dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Giovinazzo in via Crocifisso n. 54, nella persona del Superiore pro-tempore Frate Sabino Fuzio, (cod.fisc _____);

premesso

- che l'Ente Pubblico Regione Puglia ha finanziato la realizzazione dell'impianto sportivo oratoriano con Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport n. 325 del 5 dicembre 2005, giusta legge n. 32 del 16/05/1985 "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione LR. 21/7/78, n. 32, secondo l'art. 9 bis;
- che il Convento dei Frati Minori Cappuccini è proprietario di un'area per attività sportiva nel Comune di Giovinazzo, individuata in catasto al foglio di mappa nr. 2, particelle nn. 51-60-74, individuata nel vigente P.R.G. come zona destinata a verde pubblico urbano;
- che l'attività sotto il profilo delle attrezzature per il tempo libero, la pratica sportiva, il riposo e la ricreazione presenta sicuramente aspetti di rilevante interesse pubblico, coincidendo con le esigenze della popolazione e con i programmi dell'Amministrazione Comunale, in corso di realizzazione e da realizzarsi;

tutto ciò premesso: il

Comune ed il Convento convengono quanto segue:

1. Il Convento concede l'utilizzo dell'impianto sportivo dell'oratorio, con i tempi, le modalità e le prescrizioni di seguito indicate, al Comune e alle Scuole ed alle Associazioni riconosciute. Il Comune si impegna sin d'ora e le Scuole ed Associazioni riconosciute si impegneranno -a tempo dovuto - al rispetto di ogni singola clausola del presente accordo.
Per comodità, il Comune, le Scuole e le Associazioni riconosciute saranno indicati complessivamente, in questo atto, con la dizione "Utenti convenzionati".
2. la permanenza degli utenti deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel regolamento dell'oratorio, il cui contenuto il Comune dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettare;
3. l'Oratorio mette a disposizione il predetto impianto, come da allegata planimetria, per la normale attività ludico-sportiva e - nel caso di utenti minorenni - richiede la presenza degli educatori/allenatori, nei tempi, nelle ore e nei modi di seguito determinati, che si assumono ogni responsabilità di legge, compilando una formale liberatoria nei confronti del Convento e del Comune;
4. gli "Utenti convenzionati" sono tenuti ad accettare espressamente la custodia dei luoghi, nei giorni e negli orari fissati e concordati, assumendosi ogni obbligo connesso e conseguente alla stessa.

Sono impegnati, in ogni caso, all'utilizzo di detta zona usando la massima diligenza, nel rispetto di tutte le regole ed i principi del progetto educativo e delle finalità perseguite dal Convento; quest'ultimo, in caso di grave inadempimento, previa comunicazione e sentito l'Ente interessato (Comune, Scuola, Associazione),

potrà risolvere la presente convenzione ed, in ogni caso, sospendere temporaneamente la possibilità di utilizzo dell'impianto, a suo insindacabile giudizio, vietandone l'accesso.

Gli Utenti convenzionati saranno tenuti a fornire ogni più ampia garanzia di legge e ad esonerare espressamente il Convento da qualsivoglia responsabilità, per qualunque atto o fatto verificatosi nel periodo dell'utilizzo, nei confronti di qualsiasi terzo e di qualsiasi fruitore dell'impianto e nei confronti di qualsiasi soggetto, quantunque non considerato terzo, che, per qualsivoglia motivo, sia collegato e/o collegabile all'utilizzo del medesimo impianto; a tal fine gli Utenti convenzionati sono tenuti espressamente a manlevare e garantire il Convento da qualsiasi richiesta risarcitoria, da qualsiasi azione collegata e/o collegabile all'utilizzo dell'impianto e connessa alla presente convenzione.

A carico delle Scuole ed Associazioni riconosciute, che dovessero essere inadempienti agli obblighi assunti con la presente convenzione, viene stabilita una penale di €. 100,00 (cento/00).

Gli Utenti convenzionati sono tenuti a curare la buona conservazione della struttura e delle attrezzature, nonché a garantire ed esonerare il Convento da ogni responsabilità per i giorni e le ore di utilizzo, mediante polizza assicurativa che copra tutto il periodo di utilizzo della struttura dell'oratorio e che garantisca gli utenti contro eventuali infortuni ed ogni altro tipo di responsabilità compresa quella civile anche verso terzi con clausola di manleva a favore dell'Ente proprietario, assicurando la previsione di un massimale di €.....

5. il Convento assicura al Comune l'utilizzo gratuito dell'impianto, nel rispetto di tutte le clausole del presente accordo, in concomitanza di eventi sportivi di interesse collettivo, per un massimo di 15 giorni all'anno complessivamente, da determinarsi con le modalità seguenti.

Il programma delle giornate e delle ore sarà definito con apposito calendario da concordarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività per tutto il periodo successivo;

6. l'utilizzo qui convenuto delle attrezzature, per il Comune a partire dal 16° giorno, per le Scuole ed Associazioni riconosciute per ogni singolo utilizzo, comporterà il pagamento della quota, scontata del 25 % sulla tariffa applicata dal C.O.N.I.;

7. in caso di utilizzo su convenzione o abbonamento da parte di chiunque, è dovuto il versamento di una quota a titolo di cauzione, stabilita nel tariffario del Convento;

8. la presente Convenzione avrà valore tra le parti per 15 anni da oggi, ed al termine, senza necessità di disdetta alcuna, per espressa e concorde volontà delle parti, si scioglierà e cesserà ogni diritto di utilizzo della struttura.

Il Convento si impegna a mantenere la destinazione sportiva dell'impianto per tutta la durata della presente convenzione;

9. ogni eventuale spesa ed onere relativo alla presente Convenzione di qualsiasi genere e natura, fiscale, tributario, registrazione dell'atto solo in caso d'uso ai sensi dell'art 5 comma 2 del DPR 131/86, saranno a carico del

10. Gli obblighi e gli impegni sin qui assunti dalle parti rivestono carattere essenziale ed inderogabile; ogni violazione produrrà la immediata risoluzione della Convenzione.

In tal caso è fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di ogni maggior danno.

11. (cfr. Art. 20 legge R. 32/85) - Utilizzazione dell' impianto

L'utilizzazione dell' impianto sportivo dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell' ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorché al pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.

12. per ogni controversia, che dovesse insorgere e scaturisca dalla presente convenzione, sarà competente un collegio arbitrale composto da tre membri e cioè da un delegato del Sindaco, un delegato del Convento, un delegato del CONI di Bari.

Giovinazzo,

Il Padre Superiore

p. il Comune

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene appresso sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Prof. A. Natalicchio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr. Vito Palmieri

Prot. N.

284

- 5 MAR. 2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi

- 5 MAR. 2012

Il Messo Comunale

F.to



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr. Vito Palmieri

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.


IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.

f.to dr. Vito Palmieri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- È divenuta esecutiva:
 1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
 2. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE